



COMUNE DI ARTA TERME

UFFICIO URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA
AREA TECNICO MANUTENTIVA

PROPOSTA AL CONSIGLIO

N. 20 del 18/05/2020

Oggetto: APPROVAZIONE VARIANTE URBANISTICA N. 28 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE (P.R.G.C.).

IE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Arta Terme è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 22.12.2005;

Che con Decreto del Presidente della Regione n. 085/Pres del 23.03.2006 è stata confermata l'esecutività della succitata delibera;

Che in sede di D.P.Reg. n.85/Pres./2006 sono state prescritte le modifiche necessarie al totale superamento delle riserve espresse con Delibera Giunta Regionale n. 1533 d.d. 11/05/2004;

Richiamata la precedente deliberazione consiliare n. 34 del 16.12.2019 con la quale è stata adottata la variante n. 28 al P.R.G.C.;

Visto l'avviso di avvenuta adozione della predetta variante pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.) n. 1 del 01.02.2020;

Attesa la regolarità dell'effettuazione del deposito degli atti ed elaborati della variante n. 28, e della relativa pubblicizzazione, ai sensi dell'art. 63 sexies, comma 2, della L.R. 5/2007 e s.m.i.;

Atteso che alla variante adottata, nei termini di pubblicazione/pubblicizzazione di cui sopra, NON sono state presentate osservazioni e/o opposizioni;

Visto il parere favorevole con prescrizioni espresso dal Servizio geologico regionale, prot. 7895/P del 17.02.2020, in ordine alla compatibilità tra le previsioni della variante urbanistica e le condizioni geologiche del territorio;

Visto il parere favorevole espresso dal Servizio difesa del suolo regionale, prot. 11447/P del 05.03.2020, ai fini dell'invarianza idraulica in relazione allo studio di compatibilità idraulica;

Fatto presente che la variante in esame:

- è soggetta alla procedura di cui all'art. 63 sexies (Disposizioni per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici) della L.R. 5/2007 e s.m.i.;

- non interessa e non ha alcuna incidenza sui Siti di Interesse Comunitario (SIC) e sulle Zone di Protezione Speciale (ZPS), inseriti nell'elenco degli ambiti proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE;
- non interessa beni vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- è coerente con le prescrizioni d'uso del Piano Paesaggistico Regionale;
- non interessa beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato e della Regione e pertanto non sono state necessarie le intese di cui alla lett. b), c. 4, art. 63 sexies della L.R. 5/2007 e s.m.i.;
- non prevede nuove aree per servizi ed attrezzature collettive;
- non determina effetti significativi sull'ambiente e quindi non è assoggettabile alla procedura di VAS (giusta deliberazione giunta di esclusione n. 143 del 09.12.2019);

Ritenuto, pertanto, di approvare la variante urbanistica n. 28 al P.R.G.C., già adottata con precedente deliberazione n. 34/2019, tenuto conto delle prescrizioni del Servizio geologico regionale;

Richiamata la L.R. 5/2007 riguardante la *“Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio”* e s.m.i.;

Accertata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il Dec. L.vo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”*;

Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile di Servizio competente;

Visto l'art. 1, comma 19 della L.R. 11.12.2003 n° 21;

Unanime, con separata votazione per quanto attiene l'adozione del provvedimento e in merito alla dichiarazione di immediata esecutività, che viene disposta, data l'urgenza di provvedere agli ulteriori adempimenti inerenti l'entrata in vigore della variante;

d e l i b e r a

- 1) di prendere atto e far proprio quanto riportato in premessa;
- 2) di prendere atto che avverso la variante n. 28 al P.R.G.C., nei termini di pubblicazione/pubblicizzazione, NON sono pervenute osservazioni e/o opposizioni;
- 3) di APPROVARE, ai sensi dell'art. 63 sexies, comma 8, della L.R.5/2007 e s.m.i., la variante urbanistica n. 28 al Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.), già adottata con precedente deliberazione n. 34/2019, tenuto conto delle prescrizioni impartite dal Servizio geologico regionale con propria nota prot. 7895/P del 17.02.2020;
- 4) di riconoscere quali elementi costitutivi della sopraccitata variante gli elaborati progettuali, a firma dell'arch. Fabiana Brugnoli, di seguito elencati:
 - Fascicolo 1: Relazione - Elaborati grafici, d.d. “maggio 2020”;
 - Fascicolo 2: Normativa di attuazione, d.d. “maggio 2020”;
 - Relazione di verifica preventiva degli affetti significativi sull'ambiente, d.d. “dicembre 2019”;
- 5) di demandare al Responsabile del servizio tecnico manutentivo, Sig. Manuel Sandri, ogni adempimento gestionale necessario ai fini dell'entrata in vigore della variante urbanistica di cui sopra;
- 6) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto con l'art. 1, comma 19 della L.R. 11.12.2003 n° 21.

Fascicolo: 2019 – 6.1/2